

**STATUTO
ASSOCIAZIONE
“CB3 SEARCH AND RESCUE
DOGS - ODV”**

2

ART. 1

(Costituzione e Denominazione)

1. È costituita, ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CB3 SEARCH AND RESCUE DOGS - ODV", (da ora in avanti denominata "Associazione") non riconosciuta, apertica, aconfessionale e democratica.
2. L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2

(Sede, Durata, Adesione)

1. L'associazione ha sede legale in Via Galilei 129/a, Albignasego (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni/enti che condividono le finalità della stessa, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Protezione Civile, UCIS ecc.

ART. 3

(Statuto, Efficacia ed Interpretazione dello Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea dei Soci può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, nonché di un Regolamento interno.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione, costituendo la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. L'interpretazione del presente statuto sarà condotta sulla base della disciplina posta dagli art. 1362-1364 Codice civile.

ART. 4

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, nell'ambito del soccorso alle persone disperse e/o colpite da calamità, svolto in territorio regionale, nazionale, internazionale ed ovunque vi sia necessità di un intervento:
 - Formazione e addestramento di Unità Cinofile da impiegare nella ricerca di persone disperse e/o colpite da calamità naturali;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Roberto, Paolo, and others, along with a date stamp 'Pag. 2 a 16']

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e dell' art. 5, comma 1, lettera y, D. Lgs. 117/2017;
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera t, D. Lgs. 117/2017;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell' art. 5 comma 1 del codice del Terzo Settore:
- Addestrare ed impiegare unità cinofile (conduttore e cane) per la ricerca dei dispersi;
 - Formazione dei propri volontari mediante i corsi indicati dalle autorità preposte;
 - Proporre ai propri volontari la partecipazione a specifiche e mirate competizioni sportive utili al miglioramento delle proprie unità da soccorso;
 - Corsi formativi e attività utili al miglioramento del rapporto uomo/cane, alla gestione delle emergenze;
 - Altre attività utili per l'arricchimento e la crescita personale e di squadra in modo da creare e formare un'efficace team in caso di calamità e supporto alla popolazione;
 - Svolgere attività culturali, ricreative e sportive per promuovere la cultura cinofila e di protezione civile, diffondere la solidarietà nei rapporti umani e il senso civico;
 - Proporre ad Enti pubblici attività specifiche per la promozione dell'oggetto associativo con particolare riferimento ad attività di natura assistenziale a favore dei cittadini e delle popolazioni colpite da calamità;
 - Promuovere la creazione di un punto di incontro dove vengano ideate ed organizzate le iniziative dell'associazione;
 - Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e di sensibilizzazione, nonché raccogliere fondi per realizzare le attività istituzionali.
3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. L'organizzazione può esercitare, a norma dell' art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
5. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5
(Soci)

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, mosse da spirito di solidarietà, e si impegnano per realizzare concretamente, le attività di interesse generale a titolo gratuito, e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero totale dei soci presenti al momento della richiesta di adesione.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge in vigore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero degli associati entro un anno.

ART. 6

(Requisiti e Modalità di adesione)

1. Chiunque condivide gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberare adottate dagli Organi dell'associazione.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci di minore età, il diritto a votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Al compimento della maggiore età, essi acquistano il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei Soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. L'Assemblea è tenuta a comunicare, per mezzo della Segreteria, la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Proibiti ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. Se ammesso, il socio godrà di tutti i diritti e i doveri dell'associato.
4. Qualora il candidato desideri entrare a far parte dell'associazione in qualità di Volontario, la sua domanda verrà presa in considerazione dall'Assemblea previo un periodo di ambientazione e di svolgimento delle attività proposte, per consentire all'interessato di valutare se l'impegno richiesto dalle attività dell'associazione siano conformi alle sue aspettative, o sia per lui/lei meglio associarsi solamente in qualità di socio e non di volontario.
5. La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea dei Soci, è subordinata al versamento della quota associativa.
7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versando la quota associativa. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7

(Diritti dei Soci)

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Kalia", "Giovanna", and "Alma".

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 8

(Doveri dei Soci)

I soci sono tenuti a:

- Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- Sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- Versare la quota associativa secondo l'impegno, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Partecipare attivamente alle attività associative con costanza ed impegno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Promuovere le finalità associative e promuovere verso terzi il buon nome dell'associazione;
- Partecipare autonomamente a corsi, a stage e a qualsiasi altra attività che si riconduce al modo della cinofilia, purché sia comunicato in tempo utile all'organo di amministrazione, all'assemblea dei soci e ai tecnici formativi, e purché la partecipazione a dette attività non sia costante motivo di assenza dalla vita associativa e dagli allenamenti programmati.

ART. 9

(Volontariato e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
2. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10
(Perdita della qualifica di socio e sanzioni)

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, mediante p.c.c. e/o raccomandata a.r. la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
3. In caso di presenza dell'associato all'interno del Consiglio Direttivo o in caso il socio ricoprisce un ruolo specifico all'interno dell'associazione, il recesso ha comunque effetto immediato. Nonostante la perdita dei diritti di socio, lo stesso è tenuto a garantire il passaggio delle consegne e della documentazione relativa al ruolo sostenuto.
4. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
5. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione della qualifica di Socio e/o Volontario per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - inefficacia e ritiro definitivo della qualifica di Socio e/o Volontario ed esclusione dall'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentarsi, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Proviati dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro l'anno solare in corso comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
10. L'esclusione o la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
11. In caso di sopraggiunte e motivata esigenza il volontario può chiedere al Consiglio Direttivo, tramite p.c.c. e/o raccomandata a.r. la sospensione dall'attività operativa per mesi tre prorogabili a sei. Dopo sei mesi di assenza la qualifica decade automaticamente e potrà essere ripresa successivamente previa richiesta. Sono consentiti massimo due periodi di sospensione intervallati

da un periodo di almeno due anni di attività ininterrotta e ciò al fine di garantire il servizio di Protezione Civile.

ART. 11 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie.

ART. 12 (Devoluzione del Patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 (Risorse Economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

ART. 14 (Scritture Contabili e Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, della relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indicata per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

[Handwritten signatures and initials]

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15

(Utili o Avanzi di gestione e fondi di riserva)

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 17

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione;
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo;
 - Il Collegio dei Proibiviri (ove nominato).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 18

(L'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Vittorio", "Luigi", and "Ma"]

modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano dell'associazione.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da una persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, chat di gruppo (Whatsapp, Telegram o similari) spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

7. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

8. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

9. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

10. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

12. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

13. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e consegnato presso la sede dell'organizzazione.

ART. 19
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Approva i regolamenti interni;
- Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'Organo di controllo o la società di revisione legale dei conti;
- Delibera in merito all'eventuale costituzione del Collegio dei Provisori e ne nomina i relativi membri;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'ammissione di nuovi associati, sulla loro esclusione e sugli eventuali ricorsi che ne derivano, se non è nominato il Collegio dei Provisori;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- Può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- Delibera su organizzazione di eventi, raccolte fondi, impegni economici, ecc. in base a quanto definito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- Supervisiona l'operato dell'Organo di Amministrazione, dei Tecnici formativi e di tutte le figure con ruoli definiti all'interno dell'associazione;
- Delibera due volte l'anno il "calendario allenamenti" e di eventuali attività esterne.

ART. 20
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo due mandati consecutivi. Il numero dei componenti non può mai essere pari. In caso in cui ciò avvenga (es: dimissioni, esclusione, morte ecc), è compito del Presidente (o Vicepresidente in caso in cui a mancare sia il Presidente) convocare entro trenta giorni un'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo membro del Direttivo (nel caso a mancare sia il Presidente, il neoeletto Direttivo provvederà, anche durante il corso della stessa Assemblea, all'elezione del nuovo Presidente).
3. I membri del Consiglio Direttivo, a meno che motivazioni di forza maggiore non richiedano altrimenti, dovranno essere scelti dall'assemblea dei soci tra coloro i quali, all'interno dell'associazione, non ricoprono già dei ruoli stabiliti (es: tecnici, formatori ecc.)

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

ART. 21

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri caso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. I voti sono palesi, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
2. Il Consiglio Direttivo ordinariamente si riunisce ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza (presidente e vicepresidente) o a seguito di richiesta scritta a mezzo p.e.c. e/o raccomandata a.r. di un terzo dei consiglieri.
3. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, custodito presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - Il Presidente;
 - Uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere il Vicario del Presidente);
 - Il Tesoriere;
 - Il Segretario;
 - I responsabili di eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinario e straordinario amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'aiuto di soci e/o collaboratori esterni che svolgono i compiti richiesti e/o assegnati in maniera totalmente volontaria e priva di contributo economico, in maniera singola o formando gruppi di lavoro. A queste persone, di volta in volta, può essere richiesto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per informarlo dell'attività svolta.
4. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - Amministrare l'organizzazione;
 - Predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - Dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - Predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula, previa approvazione dell'assemblea, tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Sottopone all'assemblea le domande di ammissione pervenute, esprimendo un primo parere per lasciare la delibera finale alla decisione dell'assemblea;
- Comunica agli aspiranti associati la decisione dell'assemblea in merito alla loro domanda di ammissione;
- Delibera sui provvedimenti disciplinari relativi ai soci, propone all'assemblea eventuali proposte di esclusione degli stessi, recepisce con delibera le decisioni assembleari in merito e recepisce con delibera le domande di recesso pervenute da ciascun socio;
- Stabiliti i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Propone i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
- Vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali.

ART. 23

(Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso (due anni). La sua carica decade per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - Convocare l'Assemblea dei Soci;
 - Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - Svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, riferendo ad entrambi gli organi in merito all'attività compiuta;
 - Aprire e chiudere i conti correnti bancari e/o postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere;
 - Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
4. In caso di assenza o di impedimenti le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo (qualora il numero di componenti sia ancora dispari e uguale o superiore al minimo previsto) o l'Assemblea dei Soci, per l'elezione di un nuovo Presidente.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 24

(Segretario)

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente e con il Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 25
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 26
(Organo di controllo)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può essere composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 27

(Collegio dei Proibiti e Foro competente)

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Proibiti.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 28

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

ART. 29

(Incompatibilità ed Ineleggibilità)

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale e di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e delle Città Metropolitane e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci

immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 (elezione del consiglio direttivo) del presente statuto.

ART. 30
(Libri sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - Libro degli Associati e Registro dei Volontari tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - Libro dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali (ove previsti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 31
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo si occupa degli accordi preliminari e della stesura, insieme alla controparte interessata, della convenzione, determinando le eventuali modalità di attuazione ecc. Una volta pronta sarà sottoposta all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione e delibera.

2. La Convenzione verrà comunque stipulata dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 32
(Obbligazioni)

1. L'Associazione di impegna a non assumere nessun tipo di obbligazioni di natura economica se non già coperte in precedenza dalle risorse economiche dell'Associazione stessa e approvate dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dal presente Statuto. L'Assemblea dei Soci, di fronte alla delibera di un'obbligazione non coperta dalle finanze dell'Associazione deve contestualmente deliberare la suddivisione della spesa tra i soci in maniera che tale obbligazione risulti comunque coperta.
2. L'Assemblea dei Soci deve, contestualmente alla delibera di assunzione di un'obbligazione di natura economica, deliberare anche un'eventuale piano di ammortamento della stessa.

ART. 33
(Responsabilità dell'Associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 34
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. È compito del Presidente dell'Associazione, tenere ogni anno un'Assemblea dei Soci apposta, anche in concomitanza di Assemblee Ordinarie, inerente alla sicurezza dei volontari durante lo svolgimento delle attività associative.
3. È tuttavia compito dei singoli volontari dotarsi degli idonei DPI, verificarne la validità e la scadenza, ed utilizzare gli stessi secondo la normativa vigente.

ART. 35
(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 36
(Devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

ART. 37
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

ART. 38
(Norme transitorie)

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.